



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SAN GIACOMO "LA' MUCONE"-ACRI
Prot. 0003946 del 02/11/2020
07 (Entrata)

N.842 /2020

DEL 2 novembre 2020

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

CONSIDERATO che nel Comune di Acri sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;

PRESO ATTO che alla data odierna, da parte del Dipartimento di Prevenzione Igiene Pubblica di Acri è stata proposta l'adozione di ordinanza di quarantena obbligatoria per alunni frequentanti scuole dell'infanzia e scuole primarie, poiché a contatto stretto di soggetti positivi al test molecolare COVID-19;

RITENUTO opportuno disporre in via esclusivamente precauzionale, per evitare contatti di alunni e personale scolastico con soggetti che potrebbero essere contagiati dal virus, la chiusura delle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado per i giorni 3-4-5 novembre 2020 al fine di intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale.

RITENUTO opportuno inoltre disporre la sospensione dell'attività didattica in presenza fino a giorno 14 novembre 2020, al fine di poter acquisire l'esito dei tamponi sugli alunni venuti in contatto con soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;

DEMANDA ai Dirigenti Scolastici l'eventuale rimodulazione delle attività scolastiche con ricorso alla didattica digitale a distanza;

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistente caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal*

Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....”;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- **la chiusura** delle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado **per i giorni 3-4-5 novembre 2020**, per intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale;
- **la sospensione** dell'attività didattica in presenza fino **a giorno 14 novembre 2020**, al fine di poter acquisire l'esito dei tamponi sugli alunni venuti in contatto con soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- ai Dirigenti Scolastici;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

**IL SINDACO**
Avv. Pino Capalbo